



Comune di Siderno

(Provincia di Reggio Calabria)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: *Programmazione triennale del fabbisogno di personale relativo agli anni 2016 -2017 - 2018 e Piano annuale delle assunzioni 2016.*

L'anno duemilasedici addì diciannove del mese di Luglio alle ore 13:35 nella Sala delle adunanze del Comune suddetto, si è riunita la Giunta Comunale, nelle seguenti persone:

COGNOME E NOME	CARICA	PRESENZA
1) FUDA PIETRO	<i>Sindaco</i>	<i>SI</i>
2) ROMEO ANNA MARIA	<i>Vice Sindaco</i>	<i>NO</i>
3) GERACE MARIA CECILIA	<i>Assessore</i>	<i>NO</i>
4) GUTTA' LUIGI	<i>Assessore</i>	<i>SI</i>
5) LANZAFAME GIOVANNI	<i>Assessore</i>	<i>SI</i>
6) MACRI' ERCOLE VINCENZO	<i>Assessore</i>	<i>SI</i>

Presenti n. 4 - Assenti n. 2

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lett. a) del d.lgs. 18/08/2000, n. 267) il Segretario Generale AVV. UMBERTO NUCARA.

Il Sindaco-Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta la discussione e invita a deliberare sull'oggetto sopra indicato, premettendo che sulla presente deliberazione i Responsabili dei servizi interessati, hanno espresso il parere di competenza.

Visto il T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali (d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267).

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamato:

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 114 del 19 giugno 2014, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata approvata la vigente dotazione organica del personale dipendente;
- il decreto del Ministero dell'Interno n. 9873 del 12 febbraio 2015, con il quale è stata approvata l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato e, in particolare, quanto contenuto nell'allegato "A", punto 1.3, che prescrive «... il comune è tenuto ad osservare il disposto art. 259, comma 6, del TUOEL, ai sensi del quale la spesa per il personale a tempo determinato dovrà essere ridotta a non oltre il 50% della spesa media sostenuta nel triennio antecedente l'anno in cui si riferisce l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato.....»;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 16 del 22 luglio 2015, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata approvata la "Programmazione triennale del fabbisogno di personale", revocando le precedenti D.C.S. n. 87/2015 e D.C.S. n. 88/2015;
- il verbale della seduta del 29 luglio 2015 della Commissione ministeriale per la stabilità finanziaria degli enti locali (trasMESSO con nota del Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, Direzione Centrale per gli Uffici Territoriali del Governo e per le Autonomie locali, Ufficio VII – Affari degli Enti Locali, prot. n. 13512 del 6 agosto 2015), che ha approvato, alle condizioni e nei limiti ivi riportati, la citata deliberazione della Giunta Comunale n. 16 del 22 luglio 2015;

- la deliberazione della Giunta comunale n. 1 dell' 8 gennaio 2016 (come rettificata con D.G.C. n. 123 del 17 maggio 2016), avente ad oggetto "Rideterminazione dei Profili Professionali";
- il provvedimento (prot. n. 20234 del 13 luglio 2016) con il quale il Segretario Generale, sentiti i responsabili di Settore, ha provveduto, con la capacità ed i poteri del privato datore di lavoro, in via generale e straordinaria, all'assegnazione dei profili professionali ai singoli dipendenti;

Dato atto:

- che la deliberazione della Giunta Comunale n. 16 del 22 luglio 2015, avente ad oggetto la "Programmazione triennale del fabbisogno di personale", è stata approvata dalla Commissione ministeriale per la stabilità finanziaria degli enti locali, limitatamente (e condizionatamente) all'assunzione di «n. 1 cat. D1, da reclutare con contratto di lavoro subordinato, a tempo pieno e determinato, cui conferire l'incarico di Responsabile del Settore "Assetto e gestione del territorio", secondo le modalità di cui all'art. 6, comma 7, del D.L. n. 78/2015, ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. n. 267/2000, la cui spesa, seppure quantificata dal Responsabile del Settore Finanziario e riportata nella certificazione allegata alla presente deliberazione sotto la lettera "A", per costituirne parte integrante e sostanziale, non deve essere computata nel tetto di spesa di cui all'art. 259, comma 6, del D.Lgs. n. 267/2000, in quanto, l'art. 6, comma 7, del D.L. n. 78/2015 dispone che "gli enti locali che versino nella condizione di cui al comma 1 alla data di entrata in vigore del presente decreto sono autorizzati ad assumere, anche in deroga ai limiti previsti dalla legislazione vigente, fino ad un massimo di tre unità di personale a tempo determinato, ai sensi degli articoli 90, comma 1, 108 e 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267»;
- che, al verificarsi delle condizioni cui la Commissione ministeriale per la stabilità finanziaria degli enti locali aveva subordinato l'assunzione sopra detta, si è proceduto al reclutamento della citata unità di personale;

Visto:

- l'art. 39, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che stabilisce «Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482», avendo come obiettivo la riduzione programmata della spesa di personale;
- l'art. 6 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, che relativamente alla programmazione triennale del fabbisogno di personale ed alla determinazione della dotazione organica, recita testualmente e rispettivamente:
 - al comma 1 «Nelle amministrazioni pubbliche l'organizzazione e la disciplina degli uffici, nonché la consistenza e la variazione delle dotazioni organiche sono determinate in funzione delle finalità indicate all'articolo 1, comma 1, previa verifica degli effettivi fabbisogni e previa informazione delle organizzazioni sindacali rappresentative ove prevista nei contratti di cui all'articolo 9 ... (omissis)»;
 - al comma 3 «Per la ridefinizione degli uffici e delle dotazioni organiche si procede periodicamente e comunque a scadenza triennale, nonché ove risulti necessario a seguito di riordino, fusione, trasformazione o trasferimento di funzioni. Ogni amministrazione procede adottando gli atti previsti dal proprio ordinamento»;
 - al comma 4 «Le variazioni delle dotazioni organiche già determinate sono approvate dall'organo di vertice delle amministrazioni in coerenza con la programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni, e con gli strumenti di programmazione economico-finanziaria pluriennale ... (omissis)»;
 - al comma 4-bis (comma inserito dall'art. 35, del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150) «Il documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale ed i suoi aggiornamenti di cui al comma 4 sono elaborati su proposta dei competenti dirigenti che individuano i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti»;
 - al comma 6 «Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo non possono assumere nuovo personale, compreso quello appartenente alle categorie protette»;
- l'art. 30 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, (come modificato dall'art. 4 del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90) che prevede, testualmente e rispettivamente:
 - al comma 1 "1. Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2, appartenenti a una qualifica corrispondente e in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento, previo assenso dell'amministrazione di appartenenza. Le amministrazioni, fissando preventivamente i criteri di scelta, pubblicano sul proprio sito istituzionale, per un periodo pari almeno a trenta giorni, un bando in cui sono indicati i posti che intendono ricoprire attraverso passaggio diretto di personale di altre amministrazioni, con indicazione dei requisiti da possedere. In via sperimentale e in attesa dell'introduzione di nuove procedure per la determinazione dei fabbisogni standard di personale delle amministrazioni pubbliche, per il trasferimento tra le sedi centrali di differenti ministeri, agenzie ed enti pubblici non economici nazionali non è richiesto l'assenso

dell'amministrazione di appartenenza, la quale dispone il trasferimento entro due mesi dalla richiesta dell'amministrazione di destinazione, fatti salvi i termini per il preavviso e a condizione che l'amministrazione di destinazione abbia una percentuale di posti vacanti superiore all'amministrazione di appartenenza. Per agevolare le procedure di mobilità la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica istituisce un portale finalizzato all'incontro tra la domanda e l'offerta di mobilità»;

- *al comma 2 «2. Nell'ambito dei rapporti di lavoro di cui all'articolo 2, comma 2, le sedi delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, collocate nel territorio dello stesso comune costituiscono medesima unità produttiva ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile. Parimenti costituiscono medesima unità produttiva le sedi collocate a una distanza non superiore ai cinquanta chilometri dalla sede in cui il dipendente è adibito. I dipendenti possono prestare attività lavorativa nella stessa amministrazione o, previo accordo tra le amministrazioni interessate, in altra nell'ambito dell'unità produttiva come definita nel presente comma. Con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, previa intesa, ove necessario, in sede di conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, possono essere fissati criteri per realizzare i processi di cui al presente comma, anche con passaggi diretti di personale tra amministrazioni senza preventivo accordo, per garantire l'esercizio delle funzioni istituzionali da parte delle amministrazioni che presentano carenze di organico»;*
- *al comma 2-bis «Le amministrazioni, prima di procedere all'espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le procedure di mobilità di cui al comma 1, provvedendo, in via prioritaria, all'immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in cui prestano servizio. Il trasferimento è disposto, nei limiti dei posti vacanti, con inquadramento nell'area funzionale e posizione economica corrispondente a quella posseduta presso le amministrazioni di provenienza; il trasferimento può essere disposto anche se la vacanza sia presente in area diversa da quella di inquadramento assicurando la necessaria neutralità finanziaria»;*
- *al comma 2-sexies «Le pubbliche amministrazioni, per motivate esigenze organizzative, risultanti dai documenti di programmazione previsti all'articolo 6, possono utilizzare in assegnazione temporanea, con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti, personale di altre amministrazioni per un periodo non superiore a tre anni, fermo restando quanto già previsto da norme speciali sulla materia, nonché il regime di spesa eventualmente previsto da tali norme e dal presente decreto»;*
- *l'art. 23-bis del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 che prevede, testualmente e rispettivamente:*
 - *al comma 7 «Sulla base di appositi protocolli di intesa tra le parti, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, possono disporre, per singoli progetti di interesse specifico dell'amministrazione e con il consenso dell'interessato, l'assegnazione temporanea di personale presso altre pubbliche amministrazioni o imprese private. I protocolli disciplinano le funzioni, le modalità di inserimento, l'onere per la corresponsione del trattamento economico da porre a carico delle imprese destinatarie. Nel caso di assegnazione temporanea presso imprese private i predetti protocolli possono prevedere l'eventuale attribuzione di un compenso aggiuntivo, con oneri a carico delle imprese medesime»;*
 - *al comma 8 «Il servizio prestato dai dipendenti durante il periodo di assegnazione temporanea di cui al comma 7 costituisce titolo valutabile ai fini della progressione di carriera»;*
- *l'art. 34-bis del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, che prevede, testualmente e rispettivamente:*
 - *al comma 1 «Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, con esclusione delle amministrazioni previste dall'articolo 3, comma 1, ivi compreso il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, prima di avviare le procedure di assunzione di personale, sono tenute a comunicare ai soggetti di cui all'articolo 34, commi 2 e 3, l'area, il livello e la sede di destinazione per i quali si intende bandire il concorso nonché, se necessario, le funzioni e le eventuali specifiche idoneità richieste»;*
 - *al comma 2 «La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e le strutture regionali e provinciali di cui all'articolo 34, comma 3, provvedono, entro quindici giorni dalla comunicazione, ad assegnare secondo l'anzianità di iscrizione nel relativo elenco il personale collocato in disponibilità ai sensi degli articoli 33 e 34. Le predette strutture regionali e provinciali, accertata l'assenza negli appositi elenchi di personale da assegnare alle amministrazioni che intendono bandire il concorso, comunicano tempestivamente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica le informazioni inviate dalle stesse amministrazioni. Entro quindici giorni dal ricevimento della predetta comunicazione, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, provvede ad assegnare alle amministrazioni che intendono bandire il concorso il personale inserito nell'elenco previsto dall'articolo 34, comma 2. A seguito dell'assegnazione, l'amministrazione destinataria iscrive il dipendente in disponibilità nel proprio ruolo e il rapporto di lavoro prosegue con l'amministrazione che ha comunicato l'intenzione di bandire il concorso»;*
 - *al comma 3 «Le amministrazioni possono provvedere a organizzare percorsi di qualificazione del personale assegnato ai sensi del comma 2»;*

- al comma 4 «*Le amministrazioni, decorsi due mesi dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 1 da parte del Dipartimento della funzione pubblica direttamente per le amministrazioni dello Stato e per gli enti pubblici non economici nazionali, comprese le università, e per conoscenza per le altre amministrazioni, possono procedere all'avvio della procedura concorsuale per le posizioni per le quali non sia intervenuta l'assegnazione di personale ai sensi del comma 2*»;
- al comma 5 «*Le assunzioni effettuate in violazione del presente articolo sono nulle di diritto. Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni*»;
- al comma 5-bis «*Ove se ne ravvisi l'esigenza per una più tempestiva ricollocazione del personale in disponibilità iscritto nell'elenco di cui all'articolo 34, comma 2, il Dipartimento della funzione pubblica effettua ricognizioni presso le amministrazioni pubbliche per verificare l'interesse all'acquisizione in mobilità dei medesimi dipendenti. Si applica l'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 12 maggio 1995, n. 163, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 1995, n. 273*»;
- l'art. 36 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, che prevede, testualmente e rispettivamente:
 - al comma 1 «*Per le esigenze connesse con il proprio fabbisogno ordinario le pubbliche amministrazioni assumono esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato seguendo le procedure di reclutamento previste dall'articolo 35*»;
 - al comma 2 «*Per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale le amministrazioni pubbliche possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, nel rispetto delle procedure di reclutamento vigenti*»;
- l'art. 19, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448 che prevede che siano gli organi di revisione contabile degli Enti locali ad accertare che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del predetto principio di riduzione di spesa di cui all'art. 39 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449;
- l'art. 1, comma 47, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 che, disponendo «*In vigenza di disposizioni che stabiliscono un regime di limitazione delle assunzioni di personale a tempo indeterminato, sono consentiti trasferimenti per mobilità, anche intercompartimentale, tra amministrazioni sottoposte al regime di limitazione, nel rispetto delle disposizioni sulle dotazioni organiche e, per gli enti locali, purché abbiano rispettato il patto di stabilità interno per l'anno precedente*», esclude dai vincoli assunzionali la copertura dei posti vacanti in organico mediante cessione del contratto di lavoro (c.d. mobilità volontaria) di dipendenti in servizio presso altre Amministrazioni sottoposte a regime di limitazioni;
- l'art. 1 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) che dispone, rispettivamente:
 - al comma 557 «*Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:*
 - a) *riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile;*
 - b) *razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;*
 - c) *contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali*»;
 - al comma 557-bis «*Ai fini dell'applicazione del comma 557, costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente*»;
 - al comma 557-ter «*In caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133*»;
- l'art. 76 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112 (convertito con modifiche con legge 6 agosto 2008, n. 133) che stabilisce al comma 4 «*In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio precedente è fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. È fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione*»;
- l'art. 77-ter del D.L. 25 giugno 2008, n. 112 (convertito con modifiche con legge 6 agosto 2008, n. 133) che stabilisce, al

comma 16 «*Restano altresì ferme per gli enti inadempienti al patto di stabilità interno le disposizioni recate dal comma 4 dell'articolo 76*»;

- l'art. 33 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (come modificato dall'art. 16 della legge 12 novembre 2011, n. 183 "legge di stabilità 2012") che prevede:
 - al comma 2 «*Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere*»;
 - al comma 3 «*La mancata attivazione delle procedure di cui al presente articolo da parte del dirigente responsabile è valutabile ai fini della responsabilità disciplinare*»;
- l'art. 24 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214), che ha introdotto una nuova disciplina in materia di trattamenti pensionistici e, in particolare, il comma 20 che dispone «*Resta fermo che l'attuazione delle disposizioni di cui all'[articolo 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112](#), convertito con modificazioni con [legge 6 agosto 2008, n. 133](#), e successive modificazioni e integrazioni, con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2012, tiene conto della rideterminazione dei requisiti di accesso al pensionamento come disciplinata dal presente articolo. Al fine di agevolare il processo di riduzione degli assetti organizzativi delle pubbliche amministrazioni, restano, inoltre, salvi i provvedimenti di collocamento a riposo per raggiungimento del limite di età già adottati, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, nei confronti dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'[articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), anche se aventi effetto successivamente al 1° gennaio 2012*»;
- l'art. 2, comma 4, del D.L. 31 agosto 2013, n. 101 (convertito con modificazioni dalla L. 125/2013), che stabilisce testualmente «*L'[art. 24, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201](#), convertito in [legge 22 dicembre 2011, n. 214](#), si interpreta nel senso che il conseguimento da parte di un lavoratore dipendente delle pubbliche amministrazioni di un qualsiasi diritto a pensione entro il 31 dicembre 2011 comporta obbligatoriamente l'applicazione del regime di accesso e delle decorrenze previgente rispetto all'entrata in vigore del predetto articolo 24*»;
- l'art. 1, comma 1, del D.L. 24 giugno 2014, n. 90 che nello stabilire «*Sono abrogati l'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, l'articolo 72, commi 8, 9, 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla [legge 6 agosto 2008, n. 133](#), e l'articolo 9, comma 31, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla [legge 30 luglio 2010, n. 122](#)*» ha «cancellato» l'istituto del trattenimento in servizio;
- l'art. 1, comma 2, del D.L. 24 giugno 2014, n. 90 che prevede che «*Salvo quanto previsto dal comma 3, i trattenimenti in servizio in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto sono fatti salvi fino al 31 ottobre 2014 o fino alla loro scadenza se prevista in data anteriore. I trattenimenti in servizio disposti dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e non ancora efficaci alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge sono revocati*»;
- l'art. 3, del D.L. 24 giugno 2014, n. 90 che stabilisce:
 - al comma 5 «*Negli anni 2014 e 2015 le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno procedono ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente ... (omissis). La predetta facoltà ad assumere è fissata nella misura dell'80 per cento negli anni 2016 e 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018. Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 1, commi 557, 557-bis e 557-ter, della [legge 27 dicembre 2006, n. 296](#). A decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente. L'[articolo 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 6 agosto 2008, n. 133](#) è abrogato. Le amministrazioni di cui al presente comma coordinano le politiche assunzionali dei soggetti di cui all'articolo 18, comma 2-bis, del citato decreto-legge n. 112 del 2008 al fine di garantire anche per i medesimi soggetti una graduale riduzione della percentuale tra spese di personale e spese correnti, fermo restando quanto previsto dal medesimo articolo 18, comma 2-bis, come da ultimo modificato dal comma 5-quinquies del presente articolo*»;
 - al successivo comma 6 del sopracitato art. 3 (*Semplificazione e flessibilità nel turn over*), prevede che «*I limiti di cui al presente articolo non si applicano alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette ai fini della copertura delle quote d'obbligo*»;
- l'art. 1, comma 424, della L. 23 dicembre 2014, n. 190 che dispone «*424. Le regioni e gli enti locali, per gli anni 2015 e 2016, destinano le risorse per le assunzioni a tempo indeterminato, nelle percentuali stabilite dalla normativa vigente, all'immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti o approvate alla data di entrata in vigore della presente legge e alla ricollocazione nei propri ruoli delle unità soprannumerarie destinatarie dei processi di mobilità. È fatta salva la possibilità di indire, nel rispetto delle limitazioni assunzionali e finanziarie vigenti, le procedure concorsuali per il reclutamento a tempo indeterminato di personale in possesso di titoli di studio specifici abilitanti*

o in possesso di abilitazioni professionali necessarie per lo svolgimento delle funzioni fondamentali relative all'organizzazione e gestione dei servizi educativi e scolastici, con esclusione del personale amministrativo, in caso di esaurimento delle graduatorie vigenti e di dimostrata assenza, tra le unità soprannumerarie di cui al precedente periodo, di figure professionali in grado di assolvere alle predette funzioni. Esclusivamente per le finalità di ricollocazione del personale in mobilità le regioni e gli enti locali destinano, altresì, la restante percentuale della spesa relativa al personale di ruolo cessato negli anni 2014 e 2015, salva la completa ricollocazione del personale soprannumerario. Fermi restando i vincoli del patto di stabilità interno e la sostenibilità finanziaria e di bilancio dell'ente, le spese per il personale ricollocato secondo il presente comma non si calcolano, al fine del rispetto del tetto di spesa di cui al comma 557 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il numero delle unità di personale ricollocato o ricollocabile è comunicato al Ministro per gli affari regionali e le autonomie, al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e al Ministro dell'economia e delle finanze nell'ambito delle procedure di cui all'accordo previsto dall'articolo 1, comma 91, della legge 7 aprile 2014, n. 56. Le assunzioni effettuate in violazione del presente comma sono nulle»;

- l'art. 6 del D.L. 19 giugno 2015, n. 78 che, al comma 7, dispone «7. Per fronteggiare le esigenze di riorganizzazione strutturale, necessaria ad assicurare il processo di risanamento amministrativo e di recupero della legalità, gli enti locali che versino nella condizione di cui al comma 1 alla data di entrata in vigore del presente decreto **sono autorizzati ad assumere, anche in deroga ai limiti previsti dalla legislazione vigente, fino ad un massimo di tre unità di personale a tempo determinato**, ai sensi degli articoli 90, comma 1, 108 e 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; per tali enti non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 41, comma 2, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, per il periodo di scioglimento degli organi consiliari, ai sensi dell'articolo 143 del decreto legislativo n. 267 del 2000, e per il periodo di cinque anni immediatamente successivi alla scadenza del predetto periodo. Ai relativi oneri si fa fronte nei limiti delle disponibilità di bilancio dei medesimi enti attraverso la corrispondente riduzione di altre spese correnti»;
- l'art. 1, comma 228, della L. 28 dicembre 2015, n. 208 che prevede «228. Le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modificazioni, possono procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente. In relazione a quanto previsto dal primo periodo del presente comma, al solo fine di definire il processo di mobilità del personale degli enti di area vasta destinato a funzioni non fondamentali, come individuato dall'articolo 1, comma 421, della citata legge n. 190 del 2014, restano ferme le percentuali stabilite dall'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Il comma 5-quater dell'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, è disapplicato con riferimento agli anni 2017 e 2018»;

Considerato:

- che la Programmazione triennale del fabbisogno di personale è lo strumento che definisce le linee guida entro le quali devono articolarsi i piani annuali delle assunzioni del triennio di riferimento;
- che le linee guida della Programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2016–2017–2018 sono le seguenti:
 - la verifica del rispetto dei vincoli normativi vigenti in materia, con particolare riguardo al patto di stabilità, alle spese di personale ed alle assunzioni;
 - l'analisi dei fabbisogni occupazionali sulla base del programma di governo, degli obiettivi strategici di mandato, degli obiettivi gestionali dei “dirigenti” e dei limiti e vincoli dettati annualmente dal legislatore nazionale per il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica;
 - l'individuazione delle effettive necessità di risorse umane, con la specificazione del “fabbisogno ordinario”, da coprire esclusivamente con contratti a tempo indeterminato e con provvedimenti di assegnazione temporanea, e delle esigenze temporanee ed eccezionali cui è possibile rispondere avvalendosi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, nonché dal D.L. n. 78/2015;
 - l'esclusione dai “vincoli assunzionali” (*rectius*, tetto del 40% del turnover dell'anno 2012 per le assunzioni da effettuare nell'anno 2013, tetto del 60% del turnover dell'anno 2013 per le assunzioni da effettuare nell'anno 2014,) delle coperture dei posti vacanti in dotazione organica mediante cessione del contratto di lavoro di dipendenti in servizio presso altre Amministrazioni (mobilità volontaria) sottoposte a regime di limitazioni (*art. 1, comma 47, della legge 30 dicembre 2004, n. 311*);
 - la riserva del *budget* assunzionale degli anni 2015 e seguenti (*rectius*, tetto del 60% del turnover dell'anno 2014 per le assunzioni da effettuare nell'anno 2015, tetto del 25% del turnover degli anni 2015, 2016 e 2017 per le assunzioni da effettuare negli anni 2016-2017-2018) alla ricollocazione del personale degli enti di area vasta in sovrannumero;
 - favorire una maggiore e più ampia valorizzazione della professionalità acquisita dal personale con contratto di lavoro a tempo determinato;

- la possibilità, per motivate esigenze organizzative, di utilizzare in assegnazione temporanea personale di altre Amministrazioni, per un periodo non superiore a tre anni ai sensi dell'art. 30, comma 2-sexies, del D.Lgs. n. 165/2001 (introdotto dalla legge 4 novembre 2010, n. 183 ed integrato dall'art. 1, comma 413, della legge 24 dicembre 2012, n. 228), nonché ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e della vigente normativa regionale;
 - la prosecuzione dell'esperienza di ottimizzazione delle risorse umane dell'Ente, attraverso percorsi di potenziamento e/o di formazione specifica, anche mediante la valorizzazione delle attitudini, dell'esperienza e del potenziale professionale e curriculare del personale dipendente;
 - la programmazione triennale può essere rivista in funzione sia di mutate esigenze organizzative dell'Ente e/o di limitazioni o vincoli derivanti da innovazioni del quadro normativo ovvero in conseguenza di aggiornamenti del calcolo della spesa del personale e, comunque, le assunzioni saranno effettuate nel rispetto delle novelle normative;
- che, nell'ambito della Programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2016-2018, il «Piano annuale delle assunzioni 2016», come risulta dal prospetto [che, distinto sotto la lettera "A", si allega al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale:](#)
- è stato formulato sulla base del turnover e del correlativo "budget assunzionale" relativi agli anni 2013 e 2014, rinviando a successivi separati atti l'utilizzazione del "budget assunzionale" residuo dell'anno 2014 e degli anni successivi, come risultanti dal prospetto trasmesso dal Responsabile del Settore "Finanze" [che, distinto sotto la lett. B\), si allega al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale](#), nonché sulla base delle proposte avanzate dai Responsabili dei Settori;
 - è stato compilato indicando per ciascuna categoria e profilo professionale:
 - la tipologia di reclutamento;
 - il numero delle unità di personale che s'intendono assumere nell'anno di competenza;
 - la quantificazione, per ciascuna assunzione, della relativa spesa;
- che la Programmazione triennale del fabbisogno di personale è stata formulata nell'ambito della vigente dotazione organica dell'Ente senza necessità di alcuna sua rideterminazione;

Dato atto che la vigente dotazione organica dell'Ente, approvata con la sopra citata deliberazione della Commissione Straordinaria adottata con i poteri della Giunta Comunale n. 114 del 19 giugno 2014:

- conta complessivi n. 138 unità di personale, di cui n. 68 coperti e - alla data del 19 giugno 2014 - n. 70 vacanti;
- e che, ad oggi, a seguito di n. 5 collocamenti a riposo, **risultano vacanti n. 75 posti, pari ad oltre 54 % della dotazione organica, con gravissime carenze in tutti i settori di attività dell'Ente (id est, Settore AA.GG., Settore Finanze, Settore LL.PP., Settore Politiche dell'Ambiente, Settore Manutenzioni, Settore Tributi, Settore Vigilanza, Settore Servizi alla persona)**;

Ritenuto urgente, in relazione alla gravissima carenza della dotazione organica di personale e dei correlativi stringenti vincoli assunzionali:

- per fronteggiare le esigenze di riorganizzazione strutturale, necessaria ad assicurare il processo di risanamento amministrativo-finanziario e di recupero della legalità, approvare le linee guida della **"Programmazione triennale del fabbisogno di personale relativo agli anni 2016-2017-2018"** ed in particolare il **"Piano annuale delle assunzioni 2016"** che, distinto sotto la lett. A), si allega al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;
- per fronteggiare le esigenze temporanee ed eccezionali, cui è possibile rispondere avvalendosi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, nonché dal D.L. n. 78/2015, provvedere all'"assunzione a tempo determinato" delle seguenti unità di personale:
 - n. 1 cat. D1, da reclutare con contratto di lavoro subordinato, a tempo pieno e determinato, per la durata di 36 mesi, cui conferire l'incarico di Responsabile del Settore 6 "Tributi", secondo le modalità di cui all'art. 6, comma 7, del D.L. n. 78/2015, ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. n. 267/2000, per un costo totale annuo [comprensivo di Posizione Organizzativa (pari ad € 7.953,44), oneri ed IRAP] di € 42.209,11;
 - n. 1 cat. D1, da reclutare con contratto di lavoro subordinato, a tempo pieno e determinato, per la durata di 36 mesi, da assegnare all'"Ufficio di staff del Sindaco", secondo le modalità di cui all'art. 6, comma 7, del D.L. n. 78/2015, ai sensi dell'art. 90 del D.Lgs. n. 267/2000 ed a cui aggiungere, ai sensi dell'art. 90, c. 3, del D.Lgs. 267/2000, in sostituzione del trattamento accessorio, un emolumento comprensivo dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttività collettiva e per la qualità della prestazione individuale, quantificato in misura pari ad € 22.000,00, per un costo totale annuo (comprensivo dell'emolumento ex art. 90, c. 3, del D.Lgs. 267/2000, di oneri ed IRAP) di € 61.246,45;

Ritenuto di dover revocare la deliberazione della Giunta Comunale n. 16 del 22 luglio 2015, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata approvata la *"Programmazione triennale del fabbisogno di personale"*, limitatamente alle parti non attuate;

Dato atto:

- che, le “assunzioni a tempo determinato” programmate con il presente atto, e in particolare, il reclutamento sia di n. 1 cat. D1, con contratto di lavoro subordinato, a tempo pieno e determinato, per la durata di 36 mesi, cui conferire l'incarico di Responsabile del Settore 6 “Tributi”, secondo le modalità di cui all'art. 6, comma 7, del D.L. n. 78/2015, ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. n. 267/2000, che di n. 1 cat. D1, da reclutare con contratto di lavoro subordinato, a tempo pieno e determinato, per la durata di 36 mesi, da assegnare all'“Ufficio di staff del Sindaco”, secondo le modalità di cui all'art. 6, comma 7, del D.L. n. 78/2015, ai sensi dell'art. 90 del D.Lgs. n. 267/2000, possono avvenire, per gli enti, come il Comune di Siderno, nei quali “*alla data di entrata in vigore del presente decreto, il periodo di commissariamento risulta scaduto da non più di un anno*”, come stabilito dal citato art. 6, comma 7, del D.L. n. 78/2015, anche in deroga ai limiti previsti dalla legislazione vigente e, pertanto, anche in deroga alle disposizioni di cui all'art. 259, comma 6, del D.Lgs. n. 267/2000;
- che per l'assunzione secondo le modalità di cui all'art. 6, comma 7, del D.L. n. 78/2015, ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. n. 267/2000 (da ultimo modificato con il DL 90/2014), l'ente assicura il puntuale rispetto delle disposizioni ivi previste (percentuali, modalità di selezione, ecc...);
- che l'art. 1 del D.Lgs. n. 368/2001 (che prevedeva “*il numero complessivo di contratti a tempo determinato stipulati da ciascun datore di lavoro ai sensi del presente articolo non può eccedere il limite del 20 per cento del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell'anno di assunzione*”) è stato abrogato dall' art. 55, comma 1, lett. b), D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, a decorrere dal 25 giugno 2015, ai sensi di quanto disposto dall' art. 57, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 81/2015;
- che, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 7, del D.L. n. 78/2015, “*agli enti locali che alla data di entrata in vigore del presente decreto risultano commissariati ai sensi dell'articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ovvero per i quali, alla medesima data, il periodo di commissariamento risulta scaduto da non più di un anno ... non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 41, comma 2, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, per il periodo di scioglimento degli organi consiliari, ai sensi dell'articolo 143 del decreto legislativo n. 267 del 2000, e per il periodo di cinque anni immediatamente successivi alla scadenza del predetto periodo*”;

Dato atto che il Responsabile del Settore “Finanze”, giusta certificazione allegata alla presente deliberazione sotto la lett. C), per costituirne parte integrante e sostanziale:

- ha certificato che è stato rispettato il patto di stabilità nell'anno 2015 ed è stata effettuata la relativa comunicazione entro il termine del 31.3.2016;
- ha quantificato la spesa media per il personale nel triennio 2011-2013;
- ha quantificato la percentuale di incidenza della spesa di personale rispetto al complesso delle spese correnti per il triennio 2011/2013;
- ha quantificato la spesa per il personale relativa all'anno 2016, prima e dopo le assunzioni proposte, proiettata nel triennio;
- ha quantificato la percentuale di incidenza della spesa di personale (comprensiva degli oneri), comprensiva delle operazioni proposte, rispetto al complesso delle spese correnti dell'anno in corso;
- ha quantificato per le assunzioni programmate la spesa per ciascuna di esse su base annua;
- ha attestato che figurano, nell'ente:
 - n. 31 contratti a tempo determinato e, più precisamente, n. 31 LSU/LPU, di cui n. 14 cat. B1 – n. 1 cat. B3 – n. 16 cat. C1, contrattualizzati per n. 26 ore settimanali e per il periodo dal 24.02.2016 al 31.12.2016, giusta deliberazione della Giunta comunale n. 124 del 31.12.2015, che non gravano sul bilancio comunale, in quanto finanziati con fondi statali;
 - n. 1 contratto a tempo determinato, cat. D1, profilo professionale “istruttore direttivo tecnico”, reclutato con contratto di lavoro subordinato, a tempo pieno e determinato, per la durata di 36 mesi decorrenti dal 23 novembre 2015 e con scadenza il 22 novembre 2018, secondo le modalità di cui all'art. 6, comma 7, del D.L. n. 78/2015, ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. n. 267/2000, la cui spesa, seppure quantificata dal Responsabile del Settore Finanziario e riportata nella certificazione allegata sotto la lettera “A” alla citata deliberazione della Giunta comunale n. 16/2015, per costituirne parte integrante e sostanziale, non deve essere computata nel tetto di spesa di cui all'art. 259, comma 6, del D.Lgs. n. 267/2000, in quanto, l'art. 6, comma 7, del D.L. n. 78/2015 dispone che “*gli enti locali che versino nella condizione di cui al comma 1 alla data di entrata in vigore del presente decreto sono autorizzati ad assumere, anche in deroga ai limiti previsti dalla legislazione vigente, fino ad un massimo di tre unità di personale a tempo determinato, ai sensi degli articoli 90, comma 1, 108 e 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*”;
- ha attestato che la spesa sostenuta (*recte*, la spesa sostenuta è quella relativa agli impegni rilevati dal conto consuntivo dell'anno di riferimento) nel triennio precedente l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato nel caso di enti dissestati

per il lavoro flessibile (personale a tempo determinato, convenzioni e contratti di collaborazione coordinata e continuativa, contratti di formazione lavoro ed altri rapporti formativi, somministrazione lavoro, lavoro accessorio di cui all'art. 70, comma 1, lettera d) del d.lgs. n. 276/2003 e ss.mm.ii.) è pari ad € 110.044,07;

- ha attestato l'ammontare della spesa per ciascuna assunzione proposta per l'anno in corso;
- ha quantificato le cessazioni di personale a tempo indeterminato (escluse mobilità neutre in uscita) nell'anno precedente (con specificazione del profilo professionale e della categoria) e la relativa spesa annua (*recte*, il risparmio annuale), come risultanti dal prospetto trasmesso dal medesimo Responsabile del Settore "Finanze" [che, distinto sotto la lett. B\), si allega al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale](#);
- ha certificato che il presente atto rispetta i limiti assunzionali di cui all'art. 3, c. 5, del D.L. 90/2014;

Dato atto:

- che con deliberazione del consiglio comunale n. 35 del 27 giugno 2016 è stato approvato il bilancio di previsione dell'anno in corso;
- che per l'anno 2016 i vincoli del pareggio di bilancio saranno probabilmente rispettati, giusta certificazione allegata alla presente deliberazione sotto la lettera "B", per costituirne parte integrante e sostanziale;
- che, prima della programmazione del fabbisogno di personale è stata effettuata la ricognizione annuale delle eventuali eccedenze di personale, ai sensi dell'art. 6, comma 1, ultimi due periodi, e dell'art. 33 del d.lgs. 165/2001, giusta deliberazione della Giunta comunale n. 164 del 14 luglio 2016;
- che il presente atto contiene l'indicazione dettagliata delle assunzioni programmate per ciascun anno, con specificazione delle motivazioni, delle modalità di reclutamento e della spesa per ciascuna di esse su base annua;
- che le assunzioni riguardano posti vacanti in dotazione organica;
- che il presente atto rispetta le previsioni degli artt. 30 e 34 del d. lgs. n. 165/2001;
- che, con deliberazione della Commissione Straordinaria n. 33 del 30 gennaio 2013 è stato approvato il piano triennale di azioni positive in materia di pari opportunità (art. 48 d.lgs. n. 198/2006);
- che nell'Ente non vi sono graduatorie valide per le stesse categorie e profili, né vincitori di concorsi che non siano già stati assunti dall'amministrazione.
- che l'Ente non deve fare ricorso alle assunzioni obbligatorie di cui alla legge n. 68/99;
- che il "Piano Esecutivo di Gestione Integrato 2015-2017 (Piano Dettagliato degli Obiettivi – Piano della Performance)" è stato approvato con la D.G.C. n. 84 del 16 novembre 2015 (successivamente integrata con deliberazione della Giunta Comunale n. 95 del 23 novembre 2015), nel rispetto delle previsioni dell'art. 10, comma 5, D. Lgs. 150/2009 (adozione piano della performance);

Visti:

- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante: "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- il D.L. n. 90 del 24 giugno 2014, convertito il L. n. 114/2014;
- il vigente "Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi";
- i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto Regioni autonomi e locali;

Visto il parere favorevole espresso sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica (limitatamente alla conformità dell'atto alle previsioni normative/statutarie/regolamentari, con esclusione di qualsiasi valutazione discrezionale in ordine alla congruità dell'emolumento previsto, ex art. 90, c. 3., del D.Lgs. 267/2000, per l'unità di cat. D1, da reclutare con contratto di lavoro subordinato, a tempo pieno e determinato, per la durata di 36 mesi, da assegnare all'"Ufficio di staff del Sindaco", secondo le modalità di cui all'art. 6, comma 7, del D.L. n. 78/2015, ai sensi dell'art. 90 del D.Lgs. n. 267/2000) dal Responsabile del Settore 1 "AA.GG." e che si riporta in calce al presente atto;

Visto il parere favorevole espresso sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, in ordine alla regolarità contabile, dal Responsabile del Settore 2 "Finanze" e che si riporta in calce al presente atto;

Su proposta del Sindaco

Con voti unanimi favorevoli

DELIBERA

- 1. DI APPROVARE** le linee guida della **"Programmazione triennale del fabbisogno di personale relativo agli anni 2016-2017-2018"** per come riportate nella parte narrativa del presente atto;

2. **DI REVOCARE** la deliberazione della Giunta Comunale n. 16 del 22 luglio 2015, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata approvata la *“Programmazione triennale del fabbisogno di personale”*, limitatamente alle parti non attuate;
3. **DI APPROVARE**, nell'ambito della Programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2016-2018, il **«Piano annuale delle assunzioni 2016»**, come risulta dal prospetto che, distinto sotto la lettera “A”, si allega alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;
4. **DI PRECISARE** che il «Piano annuale delle assunzioni 2016», come sopra approvato, è “finanziato”:
 - a) con tutti i resti delle capacità assunzionali del 2013, pari ad € 70.719,13;
 - b) e con una quota dei resti delle capacità assunzionali del 2014, pari ad € 22.755,91, rinviando a successivo separato atto l'utilizzazione della restante quota di € 11.981,27;
5. **DI APPROVARE**, per fronteggiare le esigenze temporanee ed eccezionali, cui è possibile rispondere avvalendosi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, nonché dal D.L. n. 78/2015, per il triennio 2015-2017, il **“Programma del fabbisogno di personale a tempo determinato”**, che prevede l'assunzione delle seguenti unità di personale:
 - a) n. 1 cat. D1, da reclutare con contratto di lavoro subordinato, a tempo pieno e determinato, per la durata di 36 mesi, cui conferire l'incarico di Responsabile del Settore 6 “Tributi”, secondo le modalità di cui all'art. 6, comma 7, del D.L. n. 78/2015, ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. n. 267/2000, **la cui spesa, seppure quantificata dal Responsabile del Settore Finanziario e riportata nella certificazione allegata alla presente deliberazione sotto la lettera “B”, per costituirne parte integrante e sostanziale, non deve essere computata nel tetto di spesa di cui all'art. 259, comma 6, del D.Lgs. n. 267/2000**, in quanto, l'art. 6, comma 7, del D.L. n. 78/2015 dispone che **“gli enti locali che versino nella condizione di cui al comma 1 alla data di entrata in vigore del presente decreto sono autorizzati ad assumere, anche in deroga ai limiti previsti dalla legislazione vigente, fino ad un massimo di tre unità di personale a tempo determinato, ai sensi degli articoli 90, comma 1, 108 e 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267”**, per un costo totale annuo [comprensivo di Posizione Organizzativa (pari ad € 7.953,44), oneri ed IRAP] di € 42.209,11;
 - b) n. 1 cat. D1, da reclutare con contratto di lavoro subordinato, a tempo pieno e determinato, per la durata di 36 mesi, da assegnare all'“Ufficio di staff del Sindaco”, secondo le modalità di cui all'art. 6, comma 7, del D.L. n. 78/2015, ai sensi dell'art. 90 del D.Lgs. n. 267/2000, **la cui spesa, seppure quantificata dal Responsabile del Settore Finanziario e riportata nella certificazione allegata alla presente deliberazione sotto la lettera “B”, per costituirne parte integrante e sostanziale, non deve essere computata nel tetto di spesa di cui all'art. 259, comma 6, del D.Lgs. n. 267/2000**, in quanto, l'art. 6, comma 7, del D.L. n. 78/2015 dispone che **“gli enti locali che versino nella condizione di cui al comma 1 alla data di entrata in vigore del presente decreto sono autorizzati ad assumere, anche in deroga ai limiti previsti dalla legislazione vigente, fino ad un massimo di tre unità di personale a tempo determinato, ai sensi degli articoli 90, comma 1, 108 e 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267”**, per un costo totale annuo [comprensivo dell'emolumento ex art. 90, c. 3, del D.Lgs. 267/2000 (pari ad € 22.000,00), di oneri ed IRAP] di € 61.246,45;
6. **DI DARE ATTO** che per l'assunzione secondo le modalità di cui all'art. 6, comma 7, del D.L. n. 78/2015, ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. n. 267/2000 (da ultimo modificato con il D.L. 90/2014), l'ente assicura il puntuale rispetto delle disposizioni ivi previste (percentuali, modalità di selezione, ecc...);
7. **DI DEMANDARE** al Responsabile del Settore 1 “AA.GG.” l'attuazione del **«Piano annuale delle assunzioni 2016»** ed il **«Programma del fabbisogno di personale a tempo determinato»**, come sopra approvati, sul presupposto del rispetto dei vincoli normativi vigenti in materia (con particolare riguardo al patto di stabilità, alle spese di personale, alle assunzioni) e della copertura finanziaria;
8. **DI DARE ATTO**, in relazione a quanto previsto all'art. 6, comma 7, ultimo alinea, del D.L. n. 78/2015, che si provvederà, in sede di assestamento, alla corrispondente riduzione di altre spese correnti;
9. **DI RISERVARSI** la possibilità di modificare in qualsiasi momento la suddetta programmazione, approvata con il presente atto, qualora dovessero verificarsi nuove e diverse esigenze tali da determinare mutamenti sia in termini di esigenze assunzionali che in riferimento ad eventuali intervenute modifiche normative;
10. **DI DARE ATTO** che la spesa per l'esercizio 2016, nonché la spesa presunta per gli esercizi 2017/2018 trova idonea copertura negli stanziamenti del Bilancio di previsione per l'esercizio 2016 e nel Bilancio Pluriennale 2016/2018;
11. **DI DARE ATTO** che la *“Programmazione triennale del fabbisogno di personale”* approvata con il presente atto è conforme alle disposizioni normative sui limiti di spesa in materia di assunzioni e che i provvedimenti di impegno della spesa e le relative coperture finanziarie verranno acquisiti in occasione dell'attuazione dei singoli interventi programmati, nell'ambito delle idonee disponibilità di bilancio e fermo restando il rispetto del patto di stabilità e degli ulteriori vincoli e limitazioni in materia;
12. **DI TRASMETTERE** il presente atto al Collegio dei Revisori, per la redazione del parere di competenza, da intendersi quale condizione di efficacia del presente atto, riservandosi l'adozione di ulteriore deliberazione nel caso di parere negativo;

- 13. DI TRASMETTERE** copia della presente deliberazione, corredata del parere del Collegio dei Revisori, alla Commissione ministeriale per la stabilità finanziaria degli enti locali;
- 14. DI TRASMETTERE** copia della presente deliberazione alle OO.SS. territoriali ed alla R.S.U.;
- 15. DI DISPORRE** che copia del presente atto venga pubblicata, a cura del Responsabile del Settore 1 "AA.GG.", sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione "Amministrazione trasparente";

LA GIUNTA COMUNALE

Attesa l'urgenza di provvedere in merito, per consentire l'immediata attuazione di quanto disposto con il presente atto;

Con voti unanimi favorevoli palesemente espressi per alzata di mano

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla presente deliberazione, limitatamente alla conformità dell'atto alle previsioni normative/statutarie/regolamentari, con esclusione di qualsiasi valutazione discrezionale in ordine alla congruità dell'emolumento previsto, ex art. 90, c. 3., del D.Lgs. 267/2000, per l'unità di cat. D1, da reclutare con contratto di lavoro subordinato, a tempo pieno e determinato, per la durata di 36 mesi, da assegnare all'Ufficio di staff del Sindaco", secondo le modalità di cui all'art. 6, comma 7, del D.L. n. 78/2015, ai sensi dell'art. 90 del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del T.U. della legge sull'Ordinamento degli Enti Locali (Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267).

li, 19/07/2016

Il Responsabile del Settore
f.to DR. SERGIO SCIGLITANO

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla presente deliberazione si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del T.U. della legge sull'Ordinamento degli Enti Locali (Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267).

li, 19/07/2016

Il Responsabile del Settore
f.to RAG. CESIRA ROMANIA

Letto e Sottoscritto

Il Sindaco
f.to ING. PIETRO FUDA

Il Segretario Generale
f.to AVV. UMBERTO NUCARA

La presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio on-line e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Il Responsabile della Pubblicazione

La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, T.U.O.E.L.).

Sede,

Il Segretario Generale
f.to AVV. UMBERTO NUCARA